



Paolo Di Giorgi
NOTAIO

Repertorio N.55.636

Raccolta N.13.516

MODIFICA STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di Marzo

Alle ore undici.

"8 Marzo 2021, ore 11,00"

In Catania nel mio studio, viale Vittorio Veneto n.59

innanzi a me **PAOLO DI GIORGI**, Notaio in Catania
iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Catania e Caltagirone

E' PRESENTE

* dott.ssa Barresi Rosaria, nata a Palermo il giorno 1
novembre 1959, che interviene al presente atto quale
Commissario Straordinario dell'Associazione denominata:

-- "C.I.A.P.I. (CENTRO INTERAZIENDALE ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE INTEGRATO), con sede in Priolo Gargallo (SR),
contrada Biggemi - ex SS 114 n. 51, ove domicilia per la
carica, avente codice fiscale 80001330895, indirizzo Pec
pec@posta.ciapiweb.it, con tutti i poteri spettantile così
come riconfermata nella carica con D.A Regione Siciliana
n.131-Gab del 29 dicembre 2020.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi dichiara che trovasi
riunita oggi, in questo luogo ed a questa ora l'assemblea dei
componenti la detta Associazione e mi richiede di redigerne

AGENZIA DELLE
ENTRATE CATANIA
Reg.to il 10/3/2021
n. 8312 Serie 1T

il verbale.

Ai sensi dell'art.11 dello statuto, su designazione unanime dell'assemblea, assume la Presidenza la predetta Barresi Rosaria la quale, aperta la seduta, dichiara:

- che sono presenti in proprio due associati su due e precisamente:

* "Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro", con sede in Palermo, avente codice fiscale n.80012000826, in persona del dott. Marino Fabio, nato a Palermo il giorno 5 gennaio 1962, giusta delega rilasciata in data 3 marzo 2021 dall'Assessore On.le Scavone Antonio, prot.n.1607/gab;

* "Istituto Incremento Ippico (Ente Pubblico di Interesse Regionale), con sede in Catania, avente codice fiscale e numero di iscrizione presso la CCIAA del Sud Est Sicilia 00246050876, rappresentato - per delega rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Grimaldi Nixima Caterina Maria Teresa (così come nominata con D.A. Regione Siciliana n.20/gab del 19 febbraio 2019) - dal dott. Alessandra Alfredo, nato in Avola (SR) il giorno 2 marzo 1957;

- che è presente il Commissario Straordinario nella persona di se medesima, come sopra generalizzata;

- che è presente il Revisore Unico Straordinario nella persona del dott. Candela Rosario, nato in Torretta (PA) il

giorno 12 febbraio 1963;

per tutti come da foglio presenze che, predisposto ed esibitomi dalla suddetta, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante, dispensandomi la medesima dal darne lettura;

- che pertanto l'assemblea, come da avviso di convocazione del giorno 3 marzo 2021 inviato a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata a tutti gli associati ed al Revisore Unico Straordinario, è validamente costituita ed è atta ed idonea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento dello statuto.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti che si dichiarano tutti sufficientemente edotti su quanto a discutere, procede alla trattazione dell'unico punto dell'ordine del giorno.

Al riguardo Egli ricorda agli associati che, stante la soppressione dell'"Agenzia Regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative", occorre sostituire agli articoli 3, 3 lettera m), 5 e 17 il suddetto riferimento con il nuovo ufficio di nuova istituzione e precisamente con il "Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e della attività formative".

Inoltre occorre reintrodurre espressamente il termine di durata della carica dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, fissandola in cinque anni e ciò anche in conformità ai dettati dei precedenti statuti, modificandosi conseguentemente l'art.13 dello statuto.

Infine si rende necessario procedere alla revisione degli articoli 19, 20 e 21 relativi all'organo di controllo.

In particolare precisa che con l'art.30 della L.R. n.1/2019 sono state emanate nuove disposizioni in materia di composizione del Collegio dei Revisori, ai sensi del quale il suddetto collegio è sostituito da un Revisore Unico con conseguente modifica dei detti articoli 19 e 21 e soppressione dell'articolo 20.

Il Presidente evidenzia che in conformità a quanto disposto dall'art.25 dello statuto si provveduto a richiedere - ed ottenere - parere favorevole alle proposte modifiche statutarie da parte della della Regione Siciliana con provvedimento prot.n.9704 del giorno 1 marzo 2021 e pertanto invita l'assemblea a discutere e deliberare in merito.

L'assemblea, dopo breve ed articolata discussione, con voto palese ed alla unanimità, per come dichiara il Presidente

DELIBERA

- di adeguare lo statuto vigente alle superiori prescrizioni e precisamente di:

- 1) sopprimere e sostituire i riferimenti all'"Agenzia Regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative" contenuti negli articoli 3, 3 lettera m),

5 e 17 con l'ufficio di nuova istituzione "Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e della attività formative" e conseguentemente modificare i suddetti articoli di statuto nel modo che segue:

"Art. 3 - L'associazione opera al servizio della Regione Siciliana ed agisce nel rispetto ed in attuazione degli obiettivi, delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Regione Siciliana, attraverso l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

Gli scopi istituzionali del C.I.A.P.I. sono:

- a) le attività educative, l'orientamento e la formazione professionale;
- b) la formazione professionale dei giovani destinati al lavoro;
- c) il perfezionamento e la riqualificazione dei lavoratori occupati o disoccupati;
- d) la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi aziendali;
- e) l'aggiornamento ed il perfezionamento degli insegnanti e degli istruttori;
- f) sviluppa un'azione tesa a promuovere e coordinare l'assorbimento degli elementi addestrati dal Centro nelle attività produttive;

g) lo svolgimento di attività di aggiornamento, di riqualificazione o di formazione nei confronti di dipendenti pubblici;

h) attività di supporto per lo studio e la realizzazione di iniziative e di interventi nei settori della istruzione e della formazione professionale, dell'orientamento e dell'informazione delle diverse tipologie di utenza, con particolare riferimento ai giovani soggetti all'obbligo di istruzione e formativo - anche in collaborazione con le strutture del sistema scolastico - dell'organizzazione del mercato del lavoro;

i) lo sviluppo innovativo delle imprese, in particolare medie e piccole, tramite iniziative rivolte alla:

- formazione sull'innovazione tecnologica;
- progettazione d'interventi mirati e di assistenza tecnica;

l) la promozione di interventi di inclusione sociale, rivolti a soggetti svantaggiati, di percorsi integrati di alfabetizzazione, informazione, preformazione e orientamento finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro o all'accesso a misure di politica attiva del lavoro;

m) tutte le attività rientranti nelle convenzioni da stipularsi con Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il C.I.A.P.I. promuove e cura qualsiasi attività idonea ad assicurare i fini

istituzionali, avvalendosi anche di sedi operative in Italia e all'estero.

E' escluso ogni fine di lucro."

"Art. 5 - La Regione Siciliana, attraverso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, verifica la rispondenza della gestione dell'Ente agli indirizzi impartiti, nonché alle decisioni dell'Assemblea ed alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle convenzioni e/o accordi di affidamento delle attività ed esercita il controllo sullo stato dell'attuazione delle attività affidate, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità."

"Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione nelle deliberazioni relative al personale osserverà la normativa vigente in materia di rapporti lavoro e i vigenti contratti collettivi.

Per le assunzioni di personale subordinato, previa acquisizione del parere favorevole della Regione Siciliana - attraverso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, oltre alla osservanza delle norme di legge in materia di servizi all'impiego, di sicurezza sul lavoro di Formazione Professionale, il Consiglio di Amministrazione

deve osservare i seguenti criteri:

a) il personale da inquadrare nelle categorie di concetto o dirigenziale deve essere assunto a seguito di concorso per titoli ed esami;

b) per il restante personale, per il quale non sia richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, l'assunzione avverrà sulla base di selezioni tecnico-attitudinali effettuate con procedure di trasparenza ed oggettività, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli Enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana."

2) di reintrodurre espressamente il termine di durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fissandola in anni cinque, modificandosi conseguentemente l'art.13 dello statuto nel modo che segue:

"Art.13 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione del C.I.A.P.I. di Priolo, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della Legge Regionale 6 Marzo 1976 n. 25, è formato da numero tre componenti secondo la seguente composizione:

a) Presidente, nominato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro;

b) due consiglieri, nominati dall'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro così distinti:

- uno designato dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

- uno designato dall'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro scelto fra i dirigenti in servizio od in quiescenza dell'Amministrazione Regionale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Consigliere nominato dall'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociale e del Lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni."

3) di sostituire in conformità all'art.30 della L.R. n.1/2019 il Collegio Sindacale con il Revisore Unico, sopprimendo l'art.20 e modificando conseguentemente gli articoli 19 e 21 nel modo che segue:

"Art.19 Per le attività di controllo della gestione finanziarie e amministrativa dell'Ente è nominato un Revisore unico, scelto mediante estrazione a sorte tra i soggetti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.39 nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n.23 che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta.

Al fine della scelta del revisore unico, l'Assessorato

Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del medesimo Assessorato nonché in quello dell'ente.

Il Revisore unico dura in carica tre anni."

"Art. 21 - Il Revisore unico esamina il Bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario e redige apposite relazioni da presentare all'Assemblea dei Soci; compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dall'Associazione CIAPI".

A questo punto il Presidente mi consegna il testo di statuto con le modifiche testè apportate, composto da ventisei articoli (incluso art. 20 oggi abrogato) che, dispensandomi la comparente dal darne lettura in assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente, dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e minuti trenta.

Spese del presente atto a carico dell'Associazione.

Del

presente verbale io Notaio ho dato lettura in assemblea alla
comparsa che lo approva e conferma dichiarandolo conforme
alla volontà ed alla verità.

Il presente atto, dattiloscritto a mia cura da persona di mia
fiducia con nastro indelebile e completato di mia mano,
occupa tre fogli per dieci intere facciate e quanto di questa
undicesima fin qui.

Sottoscritto alle ore undici e minuti quarantacinque.

F.to Rosaria Barresi

PAOLO DI GIORGI NOTAIO

Allegato "4" al N. 13516 di raccolta

FOGLIO PRESENZE DELL'ASSOCIAZIONE

C.I.A.P.I. (CENTRO INTERAZIENDALE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
INTEGRATO)

-- "Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro

-- Istituto Incremento Ippico (Ente Pubblico di Interesse
Regionale);

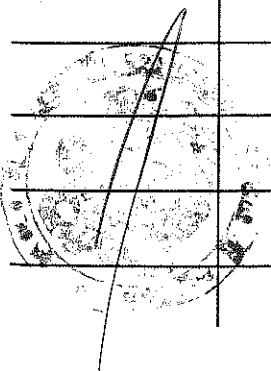
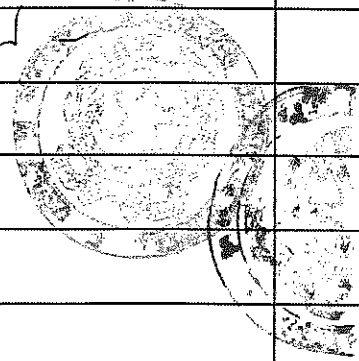
-- Barresi Rosaria

-- Candela Rosario

Catania, li 8 marzo 2021

RB

G/



ALLEGATO "B" AL N.13.516 DI RACCOLTA

S T A T U T O

Art.1 - E' costituita in Siracusa un'Associazione denominata Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale Integrato "C.I.A.P.I.".

Art.2 - la sede dell'Associazione è in Priolo (SR) ex S.S.114 n.51.

Art.3 - L'associazione opera al servizio della Regione Siciliana ed agisce nel rispetto ed in attuazione degli obiettivi, delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Regione Siciliana, attraverso l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

Gli scopi istituzionali del C.I.A.P.I. sono:

a) le attività educative, l'orientamento e la formazione professionale;

b) la formazione professionale dei giovani destinati al lavoro;

c) il perfezionamento e la riqualificazione dei lavoratori occupati o disoccupati;

d) la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi aziendali;

e) l'aggiornamento ed il perfezionamento degli insegnanti e degli istruttori;

f) sviluppa un'azione tesa a promuovere e coordinare

l'assorbimento degli elementi addestrati dal Centro nelle

attività produttive;

g) lo svolgimento di attività di aggiornamento, di

riqualificazione o di formazione nei confronti di dipendenti

pubblici;

h) attività di supporto per lo studio e la realizzazione di

iniziative e di interventi nei settori della istruzione e

della formazione professionale, dell'orientamento e

dell'informazione delle diverse tipologie di utenza, con

particolare riferimento ai giovani soggetti all'obbligo di

istruzione e formativo - anche in collaborazione con le

strutture del sistema scolastico - dell'organizzazione del

mercato del lavoro;

i) lo sviluppo innovativo delle imprese, in particolare medie

e piccole, tramite iniziative rivolte alla:

- formazione sull'innovazione tecnologica;

- progettazione d'interventi mirati e di assistenza tecnica;

l) la promozione di interventi di inclusione sociale, rivolti

a soggetti svantaggiati, di percorsi integrati di

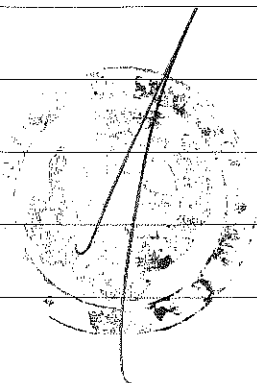
alfabetizzazione, informazione, preformazione e orientamento

finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del

lavoro o all'accesso a misure di politica attiva del lavoro;

m) tutte le attività rientranti nelle convenzioni da

stipularsi con Dipartimento del lavoro, dell'impiego,



dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il C.I.A.P.I. promuove e cura qualsiasi attività idonea ad assicurare i fini istituzionali, avvalendosi anche di sedi operative in Italia e all'estero.

E' escluso ogni fine di lucro.

Art.4 - Il C.I.A.P.I., per il conseguimento dei propri fini istituzionali, utilizza:

- aree, immobili, ed impianti fissi messi a disposizione dalla Regione Siciliana ai sensi della L. R. 6.3.76 n. 25, e di quanto altro la stessa Regione Siciliana vorrà concedere a mezzo di apposite concessioni e/o convenzioni;

- ogni altro strumento operativo che gli deriva, ad uso gratuito, dagli altri soci, o che acquisisce attraverso l'utilizzazione di disponibilità di bilancio.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni acquisiti al patrimonio del C.I.A.P.I. ai sensi della L. R.

6.3.76 n. 25, con contributi ex L. R. 6.3.76 n. 24 o comunque

soggetti a vincolo da parte della Regione Siciliana verranno

acquisiti al patrimonio della stessa Regione, mentre per

l'attribuzione dei rimanenti beni si terrà conto dei

contributi versati dai singoli associati.

Art.5 - La Regione Siciliana - attraverso l'Assessorato

regionale della famiglia, delle politiche sociali e del

lavoro - Dipartimento del lavoro, dell'impiego,

dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative -
verifica la rispondenza della gestione dell'Ente agli
indirizzi impartiti, nonché alle decisioni dell'Assemblea ed
alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle
convenzioni e/o accordi di affidamento delle attività, ed
esercita il controllo sullo stato dell'attuazione delle
attività affidate, anche sotto il profilo dell'efficacia,
dell'efficienza e dell'economicità.

Art.6 - Possono far parte dell'Associazione solo ed
esclusivamente soggetti pubblici o a capitale interamente
pubblico, dipendenti, vigilati o controllati dalla Regione
Siciliana.

Gli associati sono tenuti a far fronte all'impegno
finanziario sottoscritto, mediante il versamento della quota
annuale, in unica soluzione anticipata o, al massimo, in due
rate semestrali anticipate.

Decade dalla posizione di associato, l'Ente che, entro sei
mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, non abbia
provveduto al versamento dell'intera quota di competenza
dell'esercizio finanziario stesso.

I Soci rispondono alle obbligazioni dell'Associazione
esclusivamente nei limiti delle quote contributive annuali
rispettivamente sottoscritte

Art.7 - Gli associati che abbiano aderito all'Associazione
possono esercitare la facoltà di recesso a condizione che ne

diano comunicazione all'Associazione almeno tre mesi prima
dell'inizio dell'esercizio a decorrere dal quale intendono
recedere.

Art.8 - Sull'ammissione di nuovi associati decide l'Assemblea
dei Soci, secondo quanto previsto al precedente art 6.

Art.9 - Le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento
degli scopi sociali sino costituiti da contributi e
finanziamenti:

a) erogati dal Ministero del Lavoro;

b) erogati dalla Regione Siciliana;

c) dei Soci;

d) assegnazioni approvate ai sensi della L. R. 6.3.1976 n.25;

e) da ogni altra eventuale entrata ordinaria e straordinaria.

Art.10 - Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Presidente

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.11 - L'Assemblea del C.I.A.P.I. è composta dalla Regione
siciliana e dagli altri associati come individuati dal
precedente art.6.

Ciascun associato dispone di un voto per ogni quota
associativa pari ad €. 51,64 (euro cinquantuno/64).

Il numero delle quote è determinato proporzionalmente al
contributo annuale dovuto da ciascun associato per il

funzionamento dell'Associazione relativamente all'esercizio

nel corso del quale avviene la riunione dell'Assemblea.

Per l'esercizio del diritto di voto è necessario che ciascun

associato, al momento della votazione abbia già versato

l'intera quota relativa all'esercizio precedente.

Il Presidente dell'Assemblea viene eletto a maggioranza

semplice all'inizio della riunione.

Art.12 - L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del

Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di

omissione, su convocazione del Presidente del Collegio dei

Revisori.

in via ordinaria:

per l'esame del programma delle attività del Centro e per

l'approvazione del bilancio preventivo, di norma, tre mesi

prima dell'inizio dell'esercizio;

per l'esame della relazione sulle attività svolte dal Centro

e per l'approvazione del Conto Consuntivo, di norma entro tre

mesi dalla fine dell'esercizio;

per apportare al Bilancio di previsione le variazioni e gli

storni che si rendessero necessari nel corso dell'esercizio,

tale facoltà, limitatamente agli storni, può essere delegata

al Consiglio d'Amministrazione nell'ambito di precise

direttive;

per l'approvazione dei regolamenti di organizzazione interna

predisposti dal direttore dell'ente e approvati dal

presidente;

in via straordinaria:

per deliberare sull'ammissione di nuovi associati, ai sensi
dell'art. 6;

per approvare le eventuali modifiche da apportare al presente
Statuto, con le modalità previste dall'art. 25;

quando lo richiedano gli associati in possesso, globalmente,
di almeno un terzo dei voti complessivi.

Per la validità dell'Assemblea devono essere presenti i
rappresentanti degli associati in possesso, globalmente, di
almeno il 50% dei voti complessivi.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti
presenti.

Art.13 - composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione del CIAPI di Priolo, avuto
riguardo a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della Legge
Regionale 06 Marzo 1976 n. 25, è formato da numero tre
componenti secondo la seguente composizione:

a) Presidente, nominato dal Presidente della Regione su
proposta dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle
Politiche sociali e del lavoro;

b) due consiglieri, nominati dall'Assessore Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro così distinti:

- Uno designato dalle confederazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative;

- Uno designato dall'Assessore Regionale della Famiglia,

delle Politiche Sociali e del Lavoro scelto fra i dirigenti

in servizio od in quiescenza dell'Amministrazione Regionale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio

di Amministrazione è presieduto dal Consigliere nominato

dall'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche

Sociale e del Lavoro."

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni .

Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione:

a) adotta il Bilancio preventivo, il Conto Consuntivo e le

pertinenti relazioni, elaborate del Direttore del Centro

disponendone la trasmissione al Collegio dei revisori dei

Conti, almeno 15 giorni prima della data di convocazione

dell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci stessi

b) predispone i programmi annuali e pluriennali, per il

conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente

c) dispone l'assunzione in servizio di tutti i dipendenti a

tempo indeterminato in conformità alle modalità previste

dall'art. 17 del presente Statuto.

Art.15 - Il Consiglio di Amministrazione deve essere

convocato, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, in

prossimità delle riunioni dell'Assemblea degli associati, per

predisporre bilanci e per compiere un esame generale

sull'andamento delle attività.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal

Presidente anche in sedute straordinarie e deve esserlo
quando lo richiedano almeno due terzi dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della
metà più uno dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle sedute partecipa , con funzioni di segretario, il
Direttore del Centro.

Art.16 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il
legale rappresentante dell'Associazione.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di
impedimento dello stesso - o per motivi di particolare
urgenza - vengono esercitate dal Consigliere di cui alla
lettera b) dell'art. 4 della legge 6.3.1976 n. 25.

Art.17 II Consiglio di Amministrazione nelle deliberazioni
relative al personale osserverà la normativa vigente in
materia di rapporti lavoro e i vigenti contratti collettivi.

Per le assunzioni di personale subordinato, previa
acquisizione del parere favorevole della Regione siciliana-
attraverso l'Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro- Dipartimento del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività
formative, oltre alla osservanza delle norme di legge in
materia di servizi all'impiego, di sicurezza sul lavoro di

Formazione Professionale, il Consiglio di Amministrazione

deve osservare i seguenti criteri:

a) il personale da inquadrare nelle categorie di concetto o dirigenziale deve essere assunto a seguito di concorso per titoli ed esami;

b) per il restante personale, per il quale non sia richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, l'assunzione avverrà sulla base di selezioni tecnico-attitudinali effettuate con procedure di trasparenza ed oggettività, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli Enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana.

Art.18 Il Direttore adotta i provvedimenti necessari alla regolare gestione della Associazione ed è di fronte agli organi deliberanti del Centro, il responsabile tecnico, didattico, e amministrativo dello stesso, egli esercita i poteri di gestione dell'Ente.

Sovrintende al funzionamento dei Servizi degli Uffici e dei Settori del Centro, nonché alla disciplina del Personale.

Propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento dei fini istituzionali.

Predisporre i regolamenti interni.

Esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e adotta i relativi provvedimenti.

Art.19 Per le attività di controllo della gestione

finanziaria e amministrativa dell'Ente è nominato un

Revisore unico, scelto mediante estrazione a sorte tra i

soggetti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei

revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio

2020, n.39 nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei

requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto

del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n.23 che abbiano

richiesto di partecipare alla procedura di scelta.

Al fine della scelta del revisore unico, l'Assessorato

regionale della famiglia, delle politiche sociali e del

lavoro, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza

dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito

istituzionale del medesimo Assessorato nonché in quello

dell'ente.

Il Revisore unico dura in carica tre anni.

Art.20 - Abrogato

Art.21 - Il Revisore unico esamina il Bilancio preventivo ed

il rendiconto finanziario e redige apposite relazioni da

presentare all'Assemblea dei Soci; compie tutte le verifiche

necessarie per assicurarsi del regolare andamento della

gestione finanziaria e amministrativa dall'Associazione

CIAPI.

Art. 22 - Il fondo di gestione del Centro è costituito:

a) dai contributi del Ministero del Lavoro;

b) dai contributi della Regione Siciliana;

c) dai finanziamenti previsti dalla legge regionale del
6.3.1976 n. 25;

d) dai contributi degli altri Soci;

e) dalle eventuali elargizioni, sotto qualsiasi forma, da
parte di terzi;

f) dagli interessi attivi e dalle altre rendite provenienti
da attività patrimoniali;

g) da proventi vari.

Art.23 - Il Bilancio preventivo deve contenere un adeguato
stanziamento per la manutenzione degli immobili e degli
impianti fissi e per l'eventuale necessario potenziamento,
ammodernamento e rinnovo delle attrezzature, nonché per
l'eventuale canone di concessione demaniale e/o locazione.

Art.24 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.

Art.25 Le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento
dell'Associazione sono approvate dall'Assemblea dei Soci del
C.I.A.P.I. con almeno due terzi dei voti, previo parere
conforme della Regione Siciliana.

Art.26 - per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto, si rinvia alle norme di legge concernenti in materia
degli enti pubblici regionali, alle disposizioni della
L.r.n.10 del 2000 e del D.Lgs del 3 febbraio 1993 n.29.

F.to Rosaria Barresi

PAOLO DI GIORGI NOTAIO



E' copia conforme all'originale atto da me Notaio rogato
che si rilascia per usi di Legge.

Catania, li 20 Dicembre 2021

[Handwritten signature]

